NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 76 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 5 maggio 2025, deposito del 30 maggio 2025
comunicato stampa del 30 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 207 del 2024

parole chiave:
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) – LIBERTÀ PERSONALE

disposizioni impugnate:
- artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre1978, n. 833

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione
- artt. 5, 6 e 13 della CEDU

dispositivo:
illegittimità costituzionale parziale

Con la sentenza n. 76 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**, nella parte in cui non prevede che **il provvedimento del sindaco con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in regime di ricovero ospedaliero sia comunicato alla persona cui è rivolto** – ovvero, ove esistente, al suo legale rappresentante –, che **tale persona sia sentita dal giudice tutelare prima dell'adozione del decreto di convalida** e che **quest'ultimo sia successivamente notificato all'interessato**.
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, denunciando un difetto degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 di adeguate garanzie procedimentali, in riferimento a una pluralità di parametri costituzionali e alla CEDU.
Al fine di giungere alla citata soluzione, la Corte ha premesso che il **trattamento sanitario obbligatorio in regime di ricovero** configura una misura che incide non soltanto sul **diritto alla salute** (art. 32 Cost.), ma anche sulla **libertà personale**, con conseguente applicazione delle garanzie previste dall'art. 13 Cost., da interpretarsi unitamente all'art. 24 Cost., relativo al **diritto di azione** e **di difesa** in giudizio, e all'art. 111 Cost., «per cui è giusto solo il processo che si svolge nel **contraddittorio**».
La Corte costituzionale ha quindi rilevato che, pur prevedendo un controllo giurisdizionale affidato al giudice tutelare, da esercitarsi entro quarantotto ore dalla ricezione del provvedimento sindacale, l'art. 35 della legge n. 833 del 1978 non contempla

ISSN 2279-7238

alcuna previsione in ordine all'informazione dell'interessato, alla sua partecipazione procedimentale attraverso l'audizione personale, né alla successiva conoscenza dell'esito del procedimento mediante notifica del decreto di convalida. Tale assetto normativo è stato ritenuto strutturalmente inidoneo a garantire l'effettività dei diritti coinvolti e, dunque, **lesivo del nucleo essenziale delle garanzie costituzionali che presidiano la libertà personale**.

La Consulta ha precisato che anche la **persona affetta da infermità fisica o psichica conserva la piena titolarità dei diritti costituzionali**, inclusi quelli di natura processuale, e che solo l'intervenuto accertamento dell'incapacità, con conseguente nomina di un rappresentante legale, può giustificare una deroga alla partecipazione personale. In mancanza di tale accertamento, è onere dell'ordinamento predisporre strumenti che consentano, nei limiti del possibile, l'effettivo esercizio dei diritti di informazione, partecipazione e difesa da parte dell'interessato.

In tale prospettiva, l'**audizione della persona sottoposta a TSO** è stata qualificata come momento indefettibile del procedimento, in quanto idonea a consentire al giudice di acquisire elementi conoscitivi diretti in ordine alla situazione clinica, al contesto personale e relazionale, nonché alla proporzionalità della misura adottata, anche in vista della possibilità di disporre misure alternative, ai sensi dell'art. 35, comma 6, della legge n. 833 del 1978.

La Corte costituzionale ha infine escluso che la ristrettezza del termine previsto per la convalida (48 ore, in conformità all'art. 13, comma 3, Cost.) possa giustificare la compressione delle garanzie costituzionali, osservando come **la celerità e la coattività del provvedimento non impongano una deroga alle tutele, bensì ne rafforzino la necessità**, atteso che proprio in situazioni di urgenza si manifesta con maggiore intensità l'esigenza di presidiare il bene della libertà personale contro arbitri o errori.

In tale quadro, la Consulta ha dichiarato, **in via consequenziale** ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche **l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978** nella parte in cui non prevede, **al quarto comma**, dopo le parole «ne dà comunicazione», l'inserimento delle parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e», ritenendo che la necessità di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le loro ragioni sussista anche in caso di proroga del trattamento originariamente disposto.

Paola Foderini